

Decreto 7 luglio 1995

G.U.R.S. N. 45 del 2.9.1995, PARTE I

Disposizioni per la pesca del riccio di mare.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,
IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913, con il quale sono state approvate le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pesca marittima;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/65, ed, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto 12 gennaio 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali concernente la disciplina della pesca del riccio di mare;

Ritenuto di dover regolamentare la disciplina della pesca del "riccio di mare" appartenente alla famiglia degli echinodermi, organismo vivente marino, sottoposto ad un prelievo indiscriminato sia da parte dei pescatori professionali sia da parte dei pescatori sportivi;

Considerato che diverse capitanerie di porto hanno segnalato che tale pesca avviene in modo indiscriminato e che per tale motivo le stesse hanno regolamentato tale pesca nelle acque delle proprie giurisdizioni con ordinanze, introducendo limiti temporali e quantitativi per le catture;

Vista la nota della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo del 12 febbraio 1995, con la quale si invita l'Amministrazione a valutare l'opportunità di recepire la normativa nazionale, al fine di eliminare, così, l'attuale vacanza regolamentare in materia, che ha provocato il fenomeno dello sfruttamento indiscriminato anche sui litorali siciliani; Sentito il Consiglio regionale della pesca, il quale, con il parere reso nella seduta del 5 luglio 1995, ha ritenuto accoglibile la proposta al fine di disciplinare in modo coordinato e organico la materia in parola, relativamente alle acque territoriali della Regione siciliana; Per le motivazioni in premessa;

DECRETA

Art. 1 Oggetto e sfera di applicazione

1) E' consentita la pesca professionale del riccio di mare con la sola utilizzazione dei seguenti attrezzi da raccolta: asta a specchio e rastrello.

2) I pescatori subacquei professionali, di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1986, possono effettuare la pesca di cui al comma I in immersione e solo manualmente.

3) La pesca di cui al comma I è, altresì, consentita ai pescatori sportivi in apnea solo manualmente.

Art. 2 Limiti di cattura

1) Il pescatore professionale non può catturare giornalmente più di .alle esemplari.

2) Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente più di cinquanta esemplari.

Art. 3 Diametro minimo di taglia

1) La taglia minima di cattura del riccio di mare non può essere inferiore a 7 centimetri di diametro totale compresi gli aculei.

Art. 4 Limiti templari

1) La pesca professionale e sportiva del riccio di mare è vietata nei mesi di maggio e giugno.

Art.5 Sanzioni

1) Chiunque violi le disposizioni del presente decreto punito ai sensi degli art. 15, lettera a), e 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Art.6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione dopo la registrazione alla Corte dei conti.

Palermo, 7 luglio 1995

ABBATE

Registrato alla Corte dei Conti, Scalone Controllo per la Regione siciliana, addì 20 luglio 1995.
Reg. n. 1 Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 16.

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità.